

N. R.G. 96/2022



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO**  
**sezione lavoro**

*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*

Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott. Giorgio Flaim pronunzia la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data 18.2.2022

**d a**

[REDACTED]

rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Del Vecchio pec [brunodelvecchio@ordineavvocatiroma.org](mailto:brunodelvecchio@ordineavvocatiroma.org) e dall'avv. Simona D'Arpino pec [avvsimonadarpino@recapitopec.it](mailto:avvsimonadarpino@recapitopec.it)

**ricorrenti**

**c o n t r o**

pagina 1 di 12



**S.I.E. s.p.a. SOCIETA' INIZIATIVE EDITORIALI**

rappresentata e difesa dall'avv. Mattia Magrassi

pec [magrassi@pec.studiomagrassi.it](mailto:magrassi@pec.studiomagrassi.it)

**convenuto**

#### **CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE**

*“Nel merito, in via principale:*

*voglia il Tribunale adito, per le ragioni tutte di cui in narrativa, accertare il diritto di ciascuno dei ricorrenti a percepire l'indennità di preavviso pari a nove mensilità di retribuzione ex art. 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e per l'effetto condannare la convenuta S.I.E. S.p.a. al pagamento a favore dei ricorrenti delle somme dovute a tale titolo ed in particolare condannare SIE S.p.a. al pagamento di*

*[REDACTED]*

*in ogni caso: con vittoria di spese”*

#### **CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA**

*“In via principale di merito:*

*previo accertamento della legittimità di ogni comportamento posto in essere da S.I.E. S.P.A. SOCIETA' INIZIATIVE EDITORIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, per le ragioni sopra esposte, respingersi le domande tutte ex adverso formulate in quanto inammissibili, improponibili e/o, comunque, infondate in fatto e in diritto.*

*In via subordinata e gradatamente:*

pagina 2 di 12



*in denegata (e non creduta) ipotesi di accoglimento delle domande ex adverso formulate, ridursi le stesse secondo giustizia ai minimi di legge, anche in virtù delle eccezioni e delle deduzioni tutte svolte in memoria, in particolare con riferimento alla quantificazione dell'indennità sostitutiva del preavviso nel caso del ricorrente*

*In ogni caso:*

*vittoria di spese e compensi di causa, liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 37/2018, aumentati del 30% ex art. 1 co. 2 lett. b, attesa la redazione del presente atto con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e la ricerca testuale dei documenti allegati, con IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali sulle voci soggette, nonché rimborsi di costi e/o anticipazioni per eventuali CTU o CTP, e, in subordine, la compensazione integrale di detti emolumenti”*

#### MOTIVAZIONE

*le domande proposte dai ricorrenti*

I ricorrenti

premessi:

- ✓ di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta S.I.E. s.p.a. SOCIETA' INIZIATIVE EDITORIALI, con mansioni di giornalista,
- ✓ di essere stati posti in cassa integrazione guadagni straordinaria a decorrere dal 10.2.2021 (doc. 5 fasc. ric.),
- ✓ di aver rassegnato le dimissioni durante il periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale (doc. da 6 a 8A),



propongono domanda di condanna della società convenuta S.I.E. s.p.a. SOCIETA' INIZIATIVE EDITORIALI alla corresponsione dell'indennità di mancato preavviso prevista, a loro dire, dall'art. 36 L. 416/1081, in favore dei giornalisti che assegnano le dimissioni nel periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale.

***le ragioni della decisione***

Alla presente controversia è sottesa la questione se l'art. 36 L. 5.8.1981, n. 416 – il quale dispone: *“I dipendenti delle aziende di cui all'articolo 35 per le quali sia stata dichiarata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la situazione di crisi occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni nel periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, ovvero per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale di cui al citato articolo 35, hanno diritto, in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennità pari all'indennità di mancato preavviso e, per i giornalisti, ad una indennità pari a quattro mensilità di retribuzione. I dipendenti di cui al presente comma sono esonerati dall'obbligo del preavviso in caso di dimissioni”* –

attribuisca ai giornalisti, che si dimettono nel periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale:

A) soltanto la speciale indennità pari a quattro mensilità di retribuzione (come sostenuto dalla parte convenuta)

o

B) anche l'indennità di mancato preavviso (come sostenuto dai ricorrenti).

**a)**

Il testo letterale della norma vigente è ancora condizionato da quello della norma precedente la novella apportata dall'art. 10 L. 10.1.1985, n. 1 –



il quale disponeva: *“I dipendenti delle aziende di cui all'articolo precedente per le quali sia stata dichiarata dal CIPI la situazione di crisi occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni, ovvero per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale di cui all'articolo precedente, hanno diritto, in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennità pari all'indennità di mancato preavviso e, per i giornalisti, pari all'indennità prevista dai contratti collettivi I dipendenti di cui al presente comma sono esonerati dall'obbligo del preavviso in caso di dimissioni”*.

Alla luce di quanto previsto dal d.P.R. 27.4.1982, n. 268 (*“Disposizioni di attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria”*) –

il quale, all'art. 32, disponeva (e dispone): *“L'indennità aggiuntiva alle normali competenze di fine rapporto, prevista dall'art. 36 della legge, deve essere corrisposta ai lavoratori dipendenti dalle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale, per le quali sia stata dichiarata dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale - CIPI la situazione di crisi occupazionale, in relazione alle necessità di riduzione del personale ai fini del risanamento dell'impresa, ed il cui rapporto di lavoro sia risolto per dimissioni ovvero per licenziamento conseguente al termine del periodo di integrazione salariale, previsto dall'art. 35, quarto comma, della legge. Per i giornalisti l'indennità è determinata in misura uguale all'ammontare massimo dell'indennità dovuta in caso di dimissioni senza preavviso a norma del contratto collettivo di lavoro”*) –

l'indennità aggiuntiva alle normali competenze di fine rapporto consisteva sia per i dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di



stampa sia per i giornalisti, nell'indennità sostitutiva in caso di dimissioni senza preavviso, prevista:

per i primi, dal combinato disposto dell'art. 2119 co.2 cod.civ. in relazione all'art. 2118 co.2 cod.civ. e agli artt. 20 e 24 CCNL per i dipendenti delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa, nell'ipotesi di dimissioni per giusta causa, per i giornalisti, dall'art. 32 Contratto nazionale di lavoro giornalistico nell'ipotesi di dimissioni rassegnate per *“legittimi motivi”* (art. 32 Contratto nazionale di lavoro giornalistico, che disponeva: *“Nel caso di sostanziale cambiamento dell'indirizzo politico del giornale ovvero di utilizzazione dell'opera del giornalista in altro giornale della stessa azienda con caratteristiche sostanzialmente diverse, utilizzazione tale da menomare la dignità professionale del giornalista, questi potrà chiedere la risoluzione del rapporto con diritto alle indennità di licenziamento (trattamento di fine rapporto e indennità di mancato preavviso). Uguale diritto spetta al giornalista al quale, per fatti che comportino la responsabilità dell'editore, si sia creata una situazione evidentemente incompatibile con la sua dignità”*).

Ne derivava logicamente l'esclusione della possibilità di cumulare in capo agli stessi lavoratori (in particolare ai giornalisti) due indennità sostitutive di mancato preavviso previste da contratti collettivi diversi.

Quindi non avevano all'epoca – e non hanno attualmente in relazione al testo vigente della norma, rimasto in proposito immutato – un valore ermeneutico decisivo in favore della tesi della cumulabilità:

❖ né l'appartenenza dei giornalisti ai *“lavoratori dipendenti dalle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale”*, per le quali sia stata dichiarata la situazione di crisi occupazionale, (peraltro, allorquando ha inteso riferirsi ai giornalisti, il precedente art. 35 ha utilizzato la



locuzione “*giornalisti professionisti... dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale*”),

- ❖ né l'utilizzo della congiunzione “e”, la cui funzione aggiuntiva deve essere intesa considerando l'inciso “*per i giornalisti*”, il quale introduce una specificazione rispetto al soggetto della proposizione rappresentato dai dipendenti dalle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale.

Quindi nessuno di questi due elementi testuali, che sono rimasti nel testo novellato, appare idoneo a dare conforto alla tesi di parte ricorrente circa la cumulabilità delle due indennità (nel testo vigente indennità di mancato preavviso e indennità pari a quattro mensilità di retribuzione).

**b)**

Ben più significativo risulta considerare il contenuto precettivo che presentava l'art. 36 *ante* novella ex art. 10 L. 1/1985, al fine di confrontarlo con quello del testo vigente:

per gli impiegati inquadrati ai più alti livelli con più di 10 anni di servizio alle dipendenze dalle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale non giornalisti, attribuire, quale indennità aggiuntiva alle normali competenze di fine rapporto, l'indennità di mancato preavviso previsto dalla contrattazione collettiva, significava riconoscere una somma corrispondente a quattro mensilità e mezzo di retribuzione (art. 17 CCNL per i dipendenti delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa);

per i giornalisti con più di 15 anni di servizio alle dipendenze dalle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale attribuire, quale indennità aggiuntiva alle normali competenze di fine rapporto, l'indennità di mancato preavviso previsto dalla contrattazione collettiva nel caso di dimissioni in



presenza di un legittimo motivo (art. 32 CCNL Giornalistico) significava riconoscere una somma corrispondente, quanto meno, a sette mensilità di retribuzione.

Questo assetto risulta modificato con la novella ex art. 10 L. 1/1985 per quanto concerne i giornalisti.

Infatti,

mentre per gli impiegati inquadrati ai più alti livelli con più di 10 anni di servizio alle dipendenze dalle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale non giornalisti, l'indennità aggiuntiva alle normali competenze di fine rapporto, è rimasta pari all'indennità di mancato preavviso previsto dalla contrattazione collettiva, pari a una somma corrispondente a quattro mensilità e mezzo di retribuzione (art. 20 CCNL per i dipendenti delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa),

per i giornalisti l'indennità aggiuntiva alle normali competenze di fine rapporto, è:

- A) secondo la tesi di parte ricorrente aumentata da sette mensilità a undici (sette mensilità per indennità sostitutiva del preavviso e quattro mensilità quale nuova indennità ulteriore);
- B) secondo la tesi di parte convenuta diminuita da sette mensilità a quattro (cui corrisponde l'indennità speciale introdotta dall'art. 10 L. 1/1985).

La tesi di parte convenuta presenta un indubbio difetto di persuasività in quanto attribuisce ai giornalisti, specie quelli con anzianità superiore a 10 anni, una tutela addirittura inferiore a quella prevista per gli omologhi lavoratori ordinari appartenenti alla categoria impiegatizia, il che non appare convincente in quanto la peculiarità dell'attività giornalistica, strettamente connessa al valore fondamentale del pluralismo dell'informazione e della libertà di manifestazione del pensiero, giustifica, eventualmente, un trattamento migliorativo (in questo senso Cass. 27.10.2003, n. 16126).



**c)**

Vi è anche un dato normativo che conforta la tesi del cumulo (e non già della sostituzione, come ritiene parte convenuta) per i giornalisti dell'indennità di mancato preavviso con la speciale "*indennità pari a quattro mensilità di retribuzione*", introdotta con la novella dell'art. 36 L. 416/1981 dall'art. 10 L. 1/1985:

come si è già ricordato, l'art. 32 d.P.R. 27.4.1982, n. 268 ("*Disposizioni di attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria*") ha prescritto che: "*Per i giornalisti l'indennità è determinata in misura uguale all'ammontare massimo dell'indennità dovuta in caso di dimissioni senza preavviso a norma del contratto collettivo di lavoro*";

orbene, questa norma è rimasta immutata dopo la novella ex art. 10 L. 1/1985, nonostante il d.P.R. 268/1982 sia stato oggetto di modifiche (ad opera della L. 31.7.1997, n. 249 e della L. 15.5.2017, n. 70).

**d)**

La tesi del cumulo presenta il pregio di rispettare la volontà del legislatore, il quale, come emerge chiaramente dal testo letterale del vigente art. 36 L. 416/1981, detta una disciplina uniforme in tema di indennità aggiuntiva in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni nel periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale e per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale.

Quindi la ricostruzione normativa effettuata dalla difesa della società convenuta, (specie a pag. 5-7 della note finali autorizzate) – al fine di giustificare la condotta di quest'ultima, che in un caso di licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale ha attribuito a un giornalista sia l'indennità di mancato preavviso prevista dalla contrattazione collettiva, sia l'indennità speciale introdotta con la novella dell'art. 36 L. 416/1981 dall'art. 10 L. 1/1985 – affermando che "*Il cumulo tra indennità sostitutiva del*



*preavviso e indennità aggiuntiva di quattro mensilità può avvenire, pertanto, solo in caso di licenziamento del giornalista al termine della Cigs, e non in caso di sue dimissioni durante la Cigs*”, contrasta palesemente con il testo letterale del vigente art. 36 L. 416/1981, il quale non differenzia in alcun modo le due ipotesi.

e)

I precedenti giurisprudenziali richiamati dalle parti non offrono (purtroppo) indicazioni sufficientemente precise:

Cass. 12.12.1996, n. 11084 (richiamata dalla convenuta) ha cassato la sentenza di merito che aveva negato la corresponsione dell'indennità aggiuntiva ex art. 36 L. 416/1981, ritenendo che non ricorressero i presupposti per l'applicazione della legge sull'editoria; anzi nella motivazione la Suprema Corte dispone che il giudice del rinvio si pronunci sul riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso *“alla stregua della normativa in favore del personale dipendente dalle imprese in crisi”* (solo nella massima si rinviene l'assunto che per i giornalisti l'indennità di mancato preavviso ammonta a seguito delle modifiche apportate dall'art. 10 L. 1/1985 a quattro mensilità di retribuzione).

Cass. 27.10.2003, n. 16126 (richiamata dalla convenuta) contiene effettivamente l'affermazione che l'art. 36 L. 416/1981 prevede *“nei casi di crisi occupazionale dichiarata con provvedimento del CIPI, una garanzia economica (l'indennità di mancato preavviso e, per i giornalisti, l'indennità prevista dai contratti collettivi, poi divenuta, ex art. 10 legge 10 gennaio 1985, n. 1, una indennità speciale pari a quattro mensilità di retribuzione”*. Tuttavia occorre evidenziare che si trattava di una questione estranea al *thema decidendum* (tutto incentrato sulla questione se l'art. 36 L. 416/1981 preveda o meno un'ipotesi speciale di licenziamento collettivo rispetto a quella generale disciplinata dalla L. 223/1991), atteso che in quella controversia il giornalista aveva agito



esclusivamente per la corresponsione dell'indennità introdotta con la novella dell'art. 36 L. 416/1981 dall'art. 10 L. 1/1985.

Cass. 6.11.2007, n. 23077 (richiamata dai ricorrenti) appare del tutto inconferente in quanto concerne una controversia promossa non già da giornalisti, ma da dipendenti i dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; inoltre il *thema decidendum* concerneva la questione circa la cumulabilità dell'indennità aggiuntiva ex art. 36 L. 416/1981 con i benefici del pensionamento anticipato previsti dall'articolo successivo.

\* \* \*

In definitiva, in accoglimento delle domande proposte dai ricorrenti, la società S.I.E. s.p.a. SOCIETA' INIZIATIVE EDITORIALI va condannata a corrispondere:

- in favore di [REDACTED]

con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione del credito fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dallo stesso termine *a quo* fino al saldo.

tali somme vanno maggiorate ex art.429 co.3 cod.proc.civ. (con gli interessi legali dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno secondo quanto stabilito in Cass. S.U. 29.1.2001, n.38), norma "risuscitata" dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 22 co.36 L.23.12.1994, n.724 (Corte Cost.2.11.2000, n.459;).

Le spese, come liquidate in dispositivo, non possono che seguire la soccombenza.



**P.Q.M.**

Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:

1. Condanna la convenuta S.I.E. s.p.a. SOCIETA' INIZIATIVE EDITORIALI a corrispondere:

- in favore di [REDACTED]

con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione del credito fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dallo stesso termine *a quo* fino al saldo.

2. Condanna la società convenuta alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese di giudizio, che liquida nella somma di € 7.500,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA.

Trento, 10 gennaio 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

dott. Andrea Tabarelli

IL GIUDICE

dott. Giorgio Flaim

